



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Depositata in Cancelleria oggi

Numero di raccolta generale 25582/2026

Roma, lì, 08/07/2026

Composta da

Pierluigi Di Stefano	- Presidente -	Sent. n. sez. 587/2026
Angelo Capozzi		CC – 10/06/2026
Giuseppe Biondi	- Relatore -	R.G.N. 16604/2026
Fabrizio D’Arcangelo		
Andrea Natale		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]

avverso l’ordinanza in data 06/03/2026 del Tribunale di Messina

visti gli atti, l’ordinanza impugnata e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Biondi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 6 marzo 2026 il Tribunale del riesame di Messina, adito ai sensi dell’art. 309 cod. proc. pen., confermava l’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto in data 20 febbraio 2026 nei confronti di [REDACTED] con la quale gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all’art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1)

2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [REDACTED]



██████████ tramite il suo difensore, articolando tre motivi, che si riassumono ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Pur dando atto che la difesa non aveva contestato il quadro indiziario, il Tribunale del riesame ha proceduto ad una sua autonoma valutazione con argomentazioni palesemente illogiche, parziali e preconcepite, liquidando come apodittica la tesi sostenuta dall'indagato in sede di interrogatorio dell'uso personale della sostanza stupefacente, valorizzando elementi, quali il non modesto dato ponderale, la natura eterogenea dello stupefacente, la presenza di un bilancino, l'argomento economico, che potrebbero trovare plausibili giustificazioni alternative rispetto alla tesi della destinazione allo spaccio della droga.

2.2. Con il secondo motivo deduce violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame afferma la sussistenza delle esigenze cautelari con argomentazioni apodittiche e tautologiche, postulando l'esistenza di un'attività di spaccio professionale da cui deriverebbe la pericolosità dell'indagato sulla base della quantità dello stupefacente e della presenza del bilancino. Il richiamo ai precedenti penali è utilizzato in modo meccanico. Si sottolinea che il ricorrente ha commesso il reato a nove mesi di distanza dalla conclusione positiva di un affidamento in prova, ma questo dato viene letto come sintomo di una personalità refrattaria al trattamento, mentre potrebbe al contrario indicare una ricaduta nella tossicodipendenza.

2.3. Con il terzo motivo deduce inosservanza di norme penali stabilite a pena di nullità e violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. c), cod. proc. pen. in relazione ai criteri di scelta della misura ai sensi dell'art. 275 cod. proc. pen.

Il Tribunale ha fornito motivazione manifestamente illogica e apparente circa l'inidoneità di misure meno afflittive, in particolare gli arresti domiciliari, da eseguirsi presso l'abitazione di ██████████ in ██████████ ritenendo che tale collocazione non garantirebbe un significativo allontanamento dal contesto criminale, appartenendo il Comune di ██████████ come ██████████ all'arcipelago delle ██████████ e trovandosi sull'isola di ██████████ dove il ricorrente ha la residenza e ha commesso reati in passato. Ma il fatto-reato è stato commesso a ██████████ e non a ██████████. Inoltre, il Tribunale del riesame considera l'arcipelago delle ██████████ come un unico contesto criminale, senza alcuna distinzione fra le diverse isole.

3. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e ha rassegnato le



conclusioni il solo Procuratore generale come in epigrafe riportato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini di seguito precisati.

2. Il primo motivo con il quale, ad onta della rubrica, si deduce in sostanza un vizio di motivazione, è inammissibile.

Il Tribunale del riesame, con motivazione immune da censure sotto il profilo logico e giuridico, ha ampiamente argomentato sulle ragioni che, in base agli elementi a disposizione, consentono di affermare la sussistenza di un grave quadro indiziario a carico del ██████ circa la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta nella sua disponibilità.

A tale fine, sono stati valorizzati i seguenti elementi: il quantitativo e la diversità di sostanze stupefacenti (295 gr. circa di hashish e gr. 1,39 di cocaina), la suddivisione dell'hashish in più panetti, la presenza di un bilancino di precisione, di un coltello e di due telefoni cellulari, uno dei quali con scheda sim intestata a soggetto di nazionalità straniera, l'inverosimiglianza della versione resa dall'indagato, secondo la quale avrebbe destinato tutti i suoi introiti mensili, derivanti dalla sua attività di pescatore, necessari anche per il mantenimento dei suoi familiari, per l'acquisto della "scorta" di droga, senza alcun ritorno economico in suo favore.

Come è noto, sotto il profilo del vizio di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., deve ricordarsi che, in tema di stupefacenti, la prova della destinazione della sostanza ad uso personale, come quella della sua destinazione allo spaccio, può essere desunta da qualsiasi elemento o dato indiziario che, con rigore, univocità e certezza, consenta di inferirne la sussistenza attraverso un procedimento logico adeguatamente fondato su corrette massime di esperienza (Sez. 3, n. 24651, del 22/02/2023, Rv. 284842-01).

La valutazione del giudice di merito che affermi, neghi o esprima un dubbio sulla finalità di cessione a terzi della detenzione di sostanze stupefacenti è un giudizio di mero fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da motivazione immune dal vizio di manifesta illogicità risultante dallo stesso testo della sentenza (Sez. 4, n. 2522 del 26/01/1996, Rv. 204957-01)

Inoltre, se è vero che il solo dato ponderale non è da solo prova decisiva della destinazione allo spaccio della sostanza psicotropa, tuttavia, è anche vero che può legittimamente concorrere con altri elementi a fondare tale conclusione (Sez. 6, n. 11025 del 06/03/2013, Rv. 255726-01; Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014, Rv. 260991-01).



Nel caso di specie, per quanto sopra esposto, il Tribunale del riesame ha espresso un giudizio di fatto, sulla base degli elementi indiziari a disposizione, immune da evidente illogicità, sicché il motivo di ricorso pone questioni di mero fatto non suscettibili di valutazione in questa sede.

3. Il secondo motivo ripropone, in maniera generica, doglianze già esaminate dal Tribunale del riesame e respinte con motivazione puntuale e non manifestamente illogica.

Invero, il Tribunale ha desunto la sussistenza di un concreto pericolo che il █████ reiteri condotte analoghe a quelle per le quali si procede sulla base delle modalità della condotta, esplicative di una certa professionalità nella gestione dell'attività di spaccio, lette congiuntamente ai precedenti penali, anche per delitto della stessa specie, commesso nel maggio del 2020, con sentenza irrevocabile dal 2023.

Ha valorizzato, poi, il dato ricavabile dall'avere commesso il fatto il ricorrente a distanza di pochi mesi dall'esito positivo di un precedente affidamento in prova ai servizi sociali, a dimostrazione di quanto le precedenti condanne e restrizioni subite non avessero sortito alcun effetto dissuasivo e preventivo.

Si tratta di motivazione congrua rispetto alla quale il ricorrente reitera censure che sfociano in una rilettura in fatto degli elementi a disposizione, non ammissibile in sede di legittimità.

4. Fondata è invece la doglianza in ordine alla scelta della misura cautelare applicabile.

Al riguardo, il Tribunale si è limitato ad escludere, con argomenti generici, al limite dell'inesistenza, che misure cautelari diverse da quella custodiale carceraria, in particolare gli arresti domiciliari, anche presidiati con strumenti tecnici di controllo, ed eseguiti presso altro domicilio, possano essere adeguate a fare fronte alle prospettate esigenze cautelari.

Su questo specifico aspetto va disposto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata, affinché il Tribunale del riesame di Messina rivaluti, alla luce del principio di proporzionalità che è alla base delle misure cautelari, tenuto conto degli elementi evidenziati dal ricorrente, se la misura custodiale carceraria, che costituisce comunque *extrema ratio*, risulti l'unica adeguata al caso di specie, ovvero se possa essere sufficiente allo scopo altra misura cautelare, nel dettaglio quella degli arresti domiciliari, con tutte le necessarie prescrizioni, se del caso eseguita presso altro domicilio distante dal luogo di commissione del reato.

P.Q.M.



Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Messina competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso, il 10 giugno 2026

Il Consigliere estensore
Giuseppe Biondi

Il Presidente
Pierluigi Di Stefano

